

(N. 502)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIANA, FERRARA Nicola, MELANDRI, VENTURI, VERNASCHI, CECCATELLI, BERNASSOLA e PINTO Michele**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1984

Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli in caso di calamità naturali ed avversità atmosferiche

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolato che si propone intende provvedere ad una nuova normativa diretta a regolamentare la riscossione agevolata dei contributi previdenziali agricoli in favore delle aziende agricole colpite da gravi calamità naturali o avversità atmosferiche.

La particolare materia è attualmente regolata dall'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la cui applicazione si è rilevata, nella pratica realtà, insufficiente, lacunosa e di difficile attuazione.

In effetti, la citata disposizione:

*a)* non prevede la sospensione dei carichi contributivi gravanti sulle aziende colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche. Questa grave lacuna attenua la portata della norma che, limitata com'è alla previsione della sola rateizzazione contributiva, trascura completamente l'esigenza di un

intervento immediato che valga a dare respiro alle aziende colpite;

*b)* limita la dilazione ai soli contributi relativi all'anno nel quale si verifica l'evento. Questa limitazione, nel caso in cui l'evento calamitoso si verifichi nel secondo semestre, comporta la impossibilità di dilazionare la maggior parte dei contributi dovuti che, all'epoca in cui esso sarà riconosciuto e dichiarato, saranno già scaduti o corrisposti;

*c)* subordina la concessione alla condizione che il richiedente sia stato « ammesso » alle provvidenze previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della legge n. 590 del 1981. Poichè la concessione delle provvidenze di cui alle precitate lettere è strettamente connessa alla disponibilità finanziaria del Fondo di solidarietà, ne deriva che la rateizza-

zione contributiva non è subordinata, come dovrebbe, alle condizioni oggettive di crisi determinate dall'evento calamitoso, bensì all'avvenuta acquisizione dei predetti benefici. Può quindi verificarsi il caso che un'azienda, sia pure ubicata in zona riconosciuta danneggiata, oltre a non ricevere le provvidenze previste dalla legge a causa di carenza dei fondi, perda anche il beneficio della rateizzazione contributiva;

d) non fornisce alcuna indicazione circa il tasso di interesse da applicare alle predette rateizzazioni. Tale omissione ha indotto l'Amministrazione ad applicare gli interessi previsti per le rateizzazioni contributive concesse in via ordinaria, in base all'articolo 13 della legge n. 537 del 26 settembre 1981 (attualmente il 25 per cento). Ciò, in pratica, ponendo sullo stesso piano la rateizzazione che si vorrebbe agevolata e quella concessa in via ordinaria, priva di ogni significato concreto la previsione normativa di cui trattasi.

Per le ragioni sopra esposte risulta evidente la necessità di una nuova disciplina della materia, che comprenda anche interventi più incisivi in favore delle aziende che, per più anni consecutivi, abbiano subito danni effettivi.

L'articolato che si propone prevede, all'articolo 1, la subordinazione della concessione della sospensione del carico contributivo — e del suo recupero rateizzato nell'ar-

co di un quinquennio — alla effettiva esistenza del danno, che è commisurato al 35 per cento della produzione vendibile di ogni singola azienda ubicata nelle zone dichiarate danneggiate ai sensi della legge n. 590 del 1981. Dispone, inoltre, l'applicazione di un tasso di dilazione ag

Nel medesimo articolo si dispone la concessione dei benefici previsti ai contribuiti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso nonché un periodo di dilazione maggiore alle aziende che, a causa di avversità atmosferiche o calamità naturali protrattesi per lunghi periodi, abbiano subito danni per più anni consecutivi.

L'articolo 2 soddisfa l'esigenza della massima immediatezza nella concessione dei benefici che, nelle zone dichiarate danneggiate, devono essere accordati a semplice richiesta degli interessati, i quali potranno presentare la documentazione del danno subito entro un congruo periodo di tempo. Si stabilisce, inoltre, la revoca, in via immediata, delle agevolazioni concesse, con la conseguente applicazione retroattiva dell'interesse di dilazione previsto in misura piena, alle aziende che non siano in grado di dimostrare l'esistenza dei requisiti richiesti. Ciò al fine di evitare situazioni irregolari e di limitare gli interventi agevolativi ai casi di effettivo bisogno.

Con il successivo articolo 3 si dispone l'abrogazione dell'articolo 5 della già citata legge n. 590 del 1981.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Alle aziende agricole individuali ed associate assuntrici di manodopera, nonché alle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalle regioni, previa dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento calamitoso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, è concessa, a domanda, la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. I contributi così sospesi verranno recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo al periodo di sospensione.

Qualora le condizioni indicate nel comma precedente si verificano per due o più anni consecutivi, la dilazione dei contributi arretrati, anche se rateizzati in virtù di quanto previsto dal precedente comma, e di quelli in scadenza nei dodici mesi successivi all'ultimo evento per i quali sia stata richiesta la sospensione, è elevata a dieci anni.

Per la regolarizzazione rateale dei predetti debiti contributivi, si applica il tasso d'interesse legale aumentato di tre punti.

**Art. 2.**

Nelle zone delimitate ai sensi del primo comma del precedente articolo, la sospensione e la successiva rateizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali vengono accordate dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda da parte delle aziende interessate.

Queste, nei dodici mesi successivi alla presentazione della domanda, debbono far pervenire all'ente impositore la documentazione relativa al danno subito, da comprovarsi mediante l'attestazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni, che, nel caso non venga rilasciata in tempo utile, potrà essere sostituita da una perizia giurata.

In difetto, l'azienda verrà dichiarata decaduta dai benefici di cui al precedente articolo ed il debito contributivo verrà riscosso con le procedure ordinarie, gravato dagli interessi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

### Art. 3.

L'articolo 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è abrogato.